



ORDINANZA DEL PRESIDENTE
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

ORDINANZA PRESIDENZIALE N. 1/2022 DEL 21/ 03/2022

PORTO DI ORTONA
MANIFESTAZIONE VELICA DENOMINATA
“SELEZIONE INTERNAZIONALE OPTIMIST”
DAL 25 AL 27 MARZO 2022

- VISTA** la legge 28 gennaio 1994 n. 84 ss.mm.ii, recante il riordino della legislazione in materia portuale, così come modificata dal D.lgs. 4 agosto 2016, n. 169 di "Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84, in attuazione dell'art. 8, comma1, lettera f) della legge 7 agosto 2015, n. 124" pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 203 del 31.08.2016 e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** l'art. 6 comma 5 della l. 84/94 ss.mm.ii. a mente del quale le Autorità di sistema portuale sono enti pubblici non economici di rilevanza nazionale a ordinamento speciale, dotate di autonomia amministrativa, organizzativa, regolamentare di bilancio e finanziaria;
- CONSIDERATO** che l'art. 8 comma 3 lett. m) l. 84/94 ss.mm.ii. dispone che il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale amministra le aree e i beni del demanio marittimo, ricadenti nella circoscrizione territoriale di competenza, sulla base delle disposizioni di legge in materia, esercitando, sentito il Comitato di gestione, le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55 e 68 del codice della navigazione e nelle relative norme di attuazione;
- VISTO** il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;
- VISTO** l'art. 6 comma 4 lett. a) della legge 28 gennaio 1994, n. 84, secondo cui l'Autorità di Sistema Portuale svolge compiti di indirizzo, programmazione, coordinamento, regolazione, promozione e controllo, delle operazioni e dei servizi portuali, delle attività autorizzatorie e concessorie di cui agli articoli 16, 17 e 18 ibidem e delle altre attività



commerciali ed industriali esercitate nei porti e nelle circoscrizioni territoriali;

VISTO ancora, l'art. 6 comma 4 lett. a) l. 84/94 a mente del quale all'Autorità di Sistema Portuale sono conferiti poteri di ordinanza, anche in riferimento alla sicurezza rispetto a rischi di incidenti connessi alle attività e alle condizioni di igiene sul lavoro;

VISTO l'art. 59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della navigazione;

VISTA l'istanza acquisita al prot. recante n. ARR 981-28_01_2022 presentata dalla Lega Navale Italiana Sezione di Ortona (C.F. 82002400693) per lo svolgimento della manifestazione velica denominata "Selezione Internazionale Optimist" prevista nei giorni dal 25 al 27 marzo 2022, inserita nel calendario federale della Federazione Italiana della Vela, quale prima fase di selezione per la formazione della squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Europei e Mondiali per la classe velica giovanile "Optimist";

VISTA la documentazione integrativa acquisita su richiesta di questo Ente ai prot. portanti n. ARR 3209-17_03_2022 e ARR 3220-17_03_2022, recante l'elaborato planimetrico riportante le indicazioni dimensionali degli apprestamenti previsti e delle aree richieste, con logistica a terra senza previsione di partecipazione di pubblico, nonché la quietanza di pagamento della polizza fidejussoria n. 780502898 emessa dalla società UnipolSai Assicurazioni S.p.a. e del canone accertato dagli Uffici;

VISTO l'art. 18 bis del vigente Regolamento di Amministrazione del Demanio, approvato e reso esecutivo con Ordinanza Commissariale n. 22/2021;

CONSIDERATO che i provvedimenti sono accordati con l'obbligo del richiedente di manleva dell'Ente per eventuali danni a cose e persone derivante dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;

VISTE le circolari n. 90 in data 27/07/1999 e n. 99 in data 15/05/2000 dell'allora Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che disciplinano le occupazioni di breve durata, anche per finalità sportive;

VISTI gli artt.5/comma 3 e 7 del nuovo C.d.S. approvato con D.Lgs 30/04/1992 n.285 e del relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione approvato con DPR 16/12/1992 n.495, per la parte applicabile;

VISTE le valutazioni partecipate dalla locale Autorità Marittima, con comunicazione acquisita al prot. n. ARR 3359-21_03_2022, giusta richiesta dei preposti Uffici con nota PAR 1722-17_03_2022;



RITENUTO di dover provvedere nel perseguimento delle giuste condizioni di tutela della pubblica incolumità alla azione del presente provvedimento di polizia marittima assentendo le attività di cui alla manifestazione in argomento, la fruibilità delle aree domandate e la allocazione degli apprestamenti richiesti per l'evento sportivo denominato "Selezione Internazionale Optimist";

VISTI gli atti d'ufficio;

RENDE NOTO

che, dal 25 al 27 marzo 2022, avrà luogo, nell'ambito portuale di Ortona, lo svolgimento della manifestazione velica denominata "Selezione Internazionale Optimist" prevista nei giorni dal 25 al 27 marzo 2022, inserita nel calendario federale della Federazione Italiana della Vela, quale prima fase di selezione per la formazione della squadra nazionale che parteciperà ai Campionati Europei e Mondiali per la classe velica giovanile "Optimist".

Per come evidenziato negli elaborati grafici allegati alla presente Ordinanza, sarà prevista l'occupazione e l'uso esclusivo dell'area demaniale a terra degli stalli di parcheggio lato mare di Via Cervana per la sosta delle derive partecipanti alla regata (come meglio individuati con la Zona C) nel periodo decorrente dal 24 al 27 marzo 2022 e dello scivolo pubblico limitrofo ai Cantieri Navali Pasquini, previa attestazione di pulizia e sistemazione, nei giorni 24 e 27 marzo 2022, nonché la collocazione di apprestamenti all'interno delle aree in concessione alla stessa Lega Navale Italiana Sezione di Ortona con previsione di un punto di primo intervento con posizionamento di ambulanza e di un posto medico avanzato e di una tensostruttura di dimensioni ml. 10,00 x 20,00, nel periodo dal 25 al 27 marzo 2022 e di un container di dimensioni ml. 6,00 x 2,50 adibito a servizi igienici, il tutto come meglio illustrato nella planimetria allegata;

Il soggetto organizzatore è la Lega Navale Italiana Sezione di Ortona - C.F. 82002400693, corrente in Ortona (CH), Via Giovanni XXIII, 49/a;

Soggetto reperibile per tutta la durata della Manifestazione è il Presidente del Comitato Organizzatore, avv. Roberto Diano, contattabile all'utenza 348-8125698 dallo stesso all'uopo fornita.


ORDINA

Art. 1

Ai fini delle attività di cui alle superiori premesse e per l'intera durata delle stesse, tutti gli spazi all'uopo interessati sono interdetti ad ogni uso ed a qualunque accesso, fatte salve le ordinarie attività previste nelle aree immediatamente adiacenti.

In relazione a quanto sopra, assume eccezione ogni esigenza per pubblici interventi di soccorso e/o di polizia da parte dei competenti organi istituzionali.

Con il presente provvedimento, sono assentiti, per lo svolgimento della manifestazione, l'utilizzo dello scivolo pubblico limitrofo al Cantiere Navale Pasquini, nel rispetto delle



prescrizioni sotto riportate, gli stalli di parcheggio presenti sulla via Cervana lato mare (zona C della planimetria allegata) per la sosta delle derive partecipanti alla manifestazione e il posizionamento, nell'area in concessione, di un punto di primo intervento con posizionamento di ambulanza e di un posto medico avanzato, di una tensostruttura di dimensioni ml. 10,00 x 20,00, e di un container di dimensioni ml. 6,00 x 2,50 adibito a servizi igienici.

Art. 2

La presente Ordinanza è subordinata all'osservanza delle seguenti prescrizioni/condizioni da parte degli organizzatori e degli addetti a vario titolo coinvolti nelle attività riconnesse alla Manifestazione:

- prima dell'inizio della manifestazione, il Sodalizio dovrà provvedere agli interventi necessari di pulizia e sistemazione dello scivolo pubblico limitrofo al Cantiere Navale Pasquini, volti a scongiurare possibili situazioni di rischio, e trasmetterne tempestivamente, una volta compiuto l'adempimento, adeguata documentazione fotografica all'Autorità di Sistema Portuale ed alla locale Autorità Marittima;
- provvedere ad idoneo transennamento dell'area a terra, al fine di evitare possibili situazioni di rischio, derivanti dalla concomitanza con le altre previsioni di utilizzo;
- prima dell'inizio della occupazione, ed al termine della stessa, dovrà essere trasmessa a questa Autorità una documentazione fotografica rappresentativa dello stato dei luoghi dell'area demaniale interessata;
- dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità, delimitando l'area con idonee recinzioni amovibili e visibili;
- dovranno essere adottate tutte le cautele atte a evitare qualsiasi disagio ambientale;
- gli addetti alle attività previste dovranno essere muniti dei necessari dispositivi di protezione individuale se dovuti;
- il predetto personale dovrà essere facilmente identificabile, dotato di apposito tesserino di riconoscimento e dovrà operare un monitoraggio continuo delle fasi di accesso, transito, sosta e deflusso di mezzi e persone verso le aree di rispettiva pertinenza;
- è fatto obbligo ai richiedenti, ciascuno per le aree di propria pertinenza, provvedere all'apposizione della segnaletica di divieto di sosta temporaneo con congruo anticipo rispetto all'inizio della manifestazione e comunque almeno 48 ore prima dall'inizio della occupazione assentita con il presente provvedimento;
- è fatto obbligo al soggetto richiedente di riconsegnare le aree oggetto di autorizzazione in pristino stato, libere e sgombrare, rimuovendo ogni attrezzatura di natura temporanea utilizzata per la delimitazione delle aree, e provvedendo altresì ad un servizio puntuale di raccolta rifiuti;
- evitare danni al manto stradale e ai beni demaniali autorizzati, e qualora si verificassero, provvedere al ripristino previa autorizzazione di questa Autorità;
- le attività a cui verte l'occupazione in parola dovranno avvenire nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, tenendo in



considerazione anche ogni eventuale rischio di interferenza con le proprie od altrui attività operative limitrofe, nonché delle attuali misure di contenimento della diffusione del virus da Covid 19;

- la Manifestazione dovrà svolgersi in condizioni meteo e di visibilità favorevoli;
- è fatta salva l'acquisizione di autorizzazioni e/o atti di assenso comunque denominati che, anche da parte di altri soggetti istituzionali, fossero nella fattispecie dovuti.

Art. 3

L'organizzatore della manifestazione, nella persona del legale rappresentante pro tempore del Sodalizio, assume il formale impegno alla piena osservanza delle superiori prescrizioni manlevando l'Autorità di Sistema e l'Autorità Marittima da responsabilità di qualunque titolo per i danni che dovessero derivare, a persone e/o beni dei soggetti partecipanti o di terzi, in dipendenza dello svolgimento delle attività oggetto del presente provvedimento, anche oltre i massimali della polizza RCT-RCO e della polizza fidejussoria vigenti ed agli atti d'ufficio.

L'Autorità Marittima e le Forze dell'Ordine cureranno la verifica della corretta attuazione delle prescrizioni contenute nella presente Ordinanza, avendo la facoltà, in ogni momento, di revocare o impedire lo svolgimento della manifestazione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, per ragioni tutela della sicurezza e della pubblica incolumità.

Art. 4

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'opportuna diffusione, nonché con l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale. <https://www.porto.ancona.it/index.php/it/ordinanze>

I trasgressori della presente Ordinanza saranno perseguiti, sempre che il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1161 e 1174 Cod. Nav., nonché per le violazioni previste dal Codice della Strada per quanto applicabile.

I veicoli eventualmente parcheggiati in difformità dalle disposizioni contenute nell'art. 1 saranno rimossi e qualsivoglia sanzione, principale e accessoria e/o spesa riconnessa ivi compresa la rimozione e le spese di custodia, saranno solidalmente a carico del proprietario e/o del trasgressore.

Ancona, il 21.03.2022

IL PRESIDENTE
Ing. Vincenzo Garofalo
f.to digitalmente

V°

Il Dirigente
Avv. Giovanna Chilà
f.to digitalmente

PLANIMETRIA GENERALE

